

REGIONE PUGLIA

V

Prot. N. 10/4644/8 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 18 OTT. 1975

197

OGGETTO: Disegno di legge "Modifiche alla l.r. 26/2/74 N.16.-"


del H. Comunità
Incarico

Chiar/mo
Prof. Luigi TARRICONE
Presidente Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, copia del disegno di legge di cui all'oggetto, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 6 ottobre 1975.

Distinti saluti.-



II PRESIDENTE
(Avv. Nicola Rotolo)

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N.38

" MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1974

N° 16"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 6/10/1975

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2/1974, N.16.

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE

Con la legge regionale 26/2/1974, n.16 venne istituito, con sede in Bari, l'Ente Regionale Pugliese Trasporti (E.R.P.T.).

La nomina del Consiglio di Amministrazione ha subito ritardo sia perchè alcune forze politiche avevano rilevato una scarsa rappresentatività degli Enti locali, sia per la concomitanza con la cessazione della prima legislatura.

Le modifiche proposte sono scaturite da intese raggiunte a livello politico.

L'art. 1 modifica l'art. 4 della legge n.16 introducendo, accanto al Presidente, la figura di due Vice Presidenti.

L'art. 2 modifica l'art. 5 della legge medesima portando da 3 a 5 i componenti eletti dal Consiglio Regionale e da 3 a 5 quelli eletti in rappresentanza dei Comuni e delle Province. In particolare sono previsti tre rappresentanti per i Comuni e due per le Province.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO TRASPORTI

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2/1974, N.16.-

ART. 1

L'art. 4 della legge regionale 26/2/1974, n.16 è così modificato:

"Gli organi dell'E.R.P.T. sono: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due Vice Presidenti".

ART. 2

L'art. 5 della medesima legge regionale 26/2/74 n.16 è così modificato:

"Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

E' composto da:

- a) cinque componenti eletti dal Consiglio Regionale;
- b) tre componenti eletti dal Consiglio Regionale designati da parte delle Confederazioni Sindacali Regionali più rappresentative;
- c) tre rappresentanti dei Comuni pugliesi, eletti dal Consiglio Regionale, su designazione della Sezione Pugliese dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.);
- d) due rappresentanti delle Province pugliesi, eletti dal Consiglio Regionale, su designazione dell'Unione Province Italiane (U.P.I.);

./.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

e) due esperti in materia di trasporti eletti dal Consiglio Regionale.

Nell'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d) ciascun consigliere vota per un solo nominativo.

In casi di particolare necessità che rendano carente o impossibile il funzionamento del Consiglio di Amministrazione la Giunta Regionale propone lo scioglimento al Consiglio Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione del Consiglio Regionale, dispone con proprio decreto lo scioglimento.

Con lo stesso decreto vengono nominati un Commissario e due Vice Commissari.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito entro sei mesi dalla data di scioglimento.

ART. 3

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
